

Bozza nuovo statuto

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 – Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs.117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato: "M.ARTE Cultura per muovere **l'Arte - Associazione** di Promozione Sociale". Anche definita per semplicità "**M.Arte**".

L'Associazione è soggetto attivo nella promozione di cultura, scienza, socialità, solidarietà ed è indipendente e pluralista.

L'Associazione ha sede in Roma, Via Cassia n. 492, presso Il museo "V. Crocetti".

Potranno essere istituite sedi secondarie, uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 2 – Statuto e regolamento di esecuzione

1.L'Associazione M.Arte è un'Associazione di promozione sociale, scientifica, culturale ed assistenziale, è disciplinata dal presente Statuto oltre che dalle disposizioni del codice civile vigenti, dalle leggi statali, regionali e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione i quali dovranno osservarne tutte le regole di comportamento, nelle attività svolte per l'Associazione.

Art. 4 – Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato:

- con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, purché in regola con i versamenti previsti dalla qualifica attribuita a ciascun socio;
- con deliberazione dell'Assemblea dei soci in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei presenti – purché in regola con i versamenti previsti dalla qualifica attribuita a ciascun socio – qualora in prima convocazione non si sia raggiunto il quorum predetto.

Art. 5 – Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo i criteri previsti dall'art. 12 delle disposizioni sulle leggi in generale che precedono il codice civile.

TITOLO SECONDO

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Principi ispiratori

L'Associazione si pone quale intermediario tra pubblico, studiosi e istituzioni, aspirando ad essere un laboratorio culturale e un incubatore di progresso scientifico, nonché un contenitore di progetti ed idee tese alla promozione culturale e scientifica. In coerenza a ciò l'opera prestata dall'Associazione che coinvolge maestranze, professionalità diverse ed eccellenze universitarie potrà essere estesa dalla stessa Associazione a tutto il territorio italiano oltre che all'estero.

Per raggiungere tutto ciò l'operatività dell'Associazione si fonda:

sulla gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale, politica e religiosa della persona;

sull'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di promozione culturale e scientifica;

sulla necessità di attivarsi per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale ed economica, mediante opera di promozione della crescita spirituale e culturale dell'individuo;

sull'assunzione di un impegno diretto nella società civile e sulla disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica, privata e con le forze sociali, purché non violino l'autonomo patrimonio culturale delle persone e/o dei gruppi, che aderiscono all'Associazione.

Art. 7 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone la realizzazione di mostre, manifestazioni, concerti, rassegne, pubblicazioni, ricerche e stages, lezioni, corsi, conferenze e quant'altro utile al raggiungimento del suo scopo.

L'Associazione si propone altresì in via esemplificativa e non esaustiva: la promozione, la realizzazione di studi, di ricerche, con particolare attenzione ai settori delle arti plastiche e figurative, della musica, della letteratura, della scienza, della recitazione e

dell'eloquenza, del diritto, dell'educazione civica e delle nuove forme di comunicazione digitale;

la promozione, l'organizzazione, la realizzazione di congressi, di seminari e di corsi di insegnamento anche multidisciplinari;

l'istituzione di premi, concorsi, commemorazioni;

la produzione, in proprio e per conto terzi, la distribuzione e la organizzazione di spettacoli e produzioni che rientrino nei campi indicati, la gestione e il sostegno di compagnie o gruppi, l'allestimento di locali adibiti a tali scopi e la loro organizzazione, ai fini indicati.

l'apertura e la gestione di scuole di ogni ordine e grado ed università per l'insegnamento della cinematografia, del teatro, della musica, della danza, del canto, della recitazione e dell'eloquenza, della pittura, della letteratura, delle lingue, del giornalismo, della pubblicità, delle nuove forme di comunicazione digitali, dello sport, della storia, del turismo, dell'economia, del diritto, dell'educazione civica dell'ecologia e dell'artigianato, sia in Italia, sia nella Comunità Europea che negli altri stati;

la conduzione di ricerche ed analisi sociologiche ed antropologiche, la promozione di incontri, di convegni e di seminari regionali, nazionali ed internazionali; la promozione della pubblicazione di periodici, opuscoli, testi, dispense e l'elargizione di sussidi didattici; il coordinamento delle iniziative private dirette all'incremento ed al perfezionamento delle arti attraverso un processo di educazione permanente;

la promozione e l'attuazione di iniziative in ambito culturale, economico, scientifico, sociale e sportivo e volte all'inclusione sociale;

l'istituzione di borse di studio. Tutte iniziative volte alla migliore realizzazione degli scopi istituzionali dell'Associazione.

A tali fini l'Associazione potrà acquisire, utilizzare e mettere a disposizione appositi fondi erogabili a livello locale, nazionale e internazionale, comprese le risorse comunitarie.

Art. 8 – Impegni

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione si impegna a:
svolgere direttamente attività operative e di volontariato nell'ambito della cultura, della scienza e della diffusione dell'arte;

garantire un contributo di proprie esperienze e cultura nei vari campi di operatività dell'Associazione medesima anche tramite interventi presso le Istituzioni;

promuovere ed offrire forme di informazione, notizie, documentazione e dati sulle attività dell'Associazione;

ricercare, promuovere e offrire consulenza e assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività assumendo iniziative di alta formazione e corsi di formazione professionale e qualificazione;

effettuare in proprio o per conto terzi, studi, indagini, ricerche, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente Statuto e delle più ampie finalità universali della cultura, della scienza e dell'arte.

TITOLO TERZO

GLI ADERENTI

Art. 9 – Soci

1. Può aderire alla Associazione ogni persona fisica o giuridica che presenti domanda scritta al Consiglio Direttivo con la quale si impegna ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'iscrizione del richiedente nel libro dei soci dopo il versamento della quota annuale. L'eventuale rigetto della domanda deve essere comunicato per iscritto e la quota versata, restituita. La domanda di adesione proveniente da soggetto diverso dalla persona fisica deve essere presentata dal suo legale rappresentante. La domanda si intende accolta in mancanza di comunicazione di rigetto entro il termine di giorni trenta (30) dalla sua presentazione.

2. Gli aderenti si impegnano a:

svolgere in modo diretto e disinteressato attività di promozione culturale e sociale secondo le finalità dell'Associazione;

offrire un servizio di pubblico interesse conservando la propria natura privata, l'originalità delle motivazioni e la propria formula organizzativa.

3. Sono previste quattro categorie di soci:

sono Soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Questi soci hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo. Sono altresì equiparati ai Soci Fondatori, per l'intera durata della carica, tutti

coloro che vengono eletti nel Consiglio Direttivo e ne accettano la carica e gli oneri corrispondenti.

4. Il Consiglio Direttivo può, a maggioranza, cooptare Soci Ordinari e Soci Sostenitori previo loro consenso.

5. I Soci Fondatori possono essere privati di tale titolo e dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo – acquisito il parere motivato e vincolante del Collegio dei Probiviri – in caso di comportamenti che danneggiano gravemente Associazione.

6. Sono Soci Onorari, le persone che hanno dato lustro al loro paese con studi, opere letterarie ed artistiche, ricerche, scoperte ed invenzioni nei settori indicati nelle finalità dell'Associazione, il cui ingresso, previo loro consenso, sarà proposto da almeno un componente del Consiglio Direttivo e votato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio medesimo. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e hanno diritto di voto nelle Assemblee.

7. Sono Soci Sostenitori tutti coloro che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e versano un contributo straordinario per il raggiungimento dei fini associativi; per ottenere tale riconoscimento, gli aspiranti dovranno presentare la richiesta al Consiglio Direttivo, che delibererà a maggioranza dei suoi componenti alla prima riunione del Consiglio successiva all'inoltro della richiesta; detti soci, una volta assunta tale qualifica, hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo.

8. Sono Soci Ordinari tutti coloro che, presentata la richiesta di iscrizione, previa presentazione da parte di un almeno un socio fondatore, hanno ricevuto l'approvazione del consiglio direttivo, secondo le modalità di cui al precedente comma 1. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili in Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Diritti

Gli aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli Organi della Associazione nei limiti e con le forme previste dal presente Statuto.

Hanno diritto di proporre le iniziative da svolgere, che saranno sottoposte a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Gli aderenti all'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione stessa, se preventivamente autorizzate per iscritto esclusivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Doveri

Gli aderenti all'Associazione devono svolgere l'attività associativa esclusivamente in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Art. 12 Sanzioni – Esclusione, dimissioni, perdita della qualità di socio

1. Al socio che si renda responsabile di comportamenti che contravvengono ai doveri stabiliti dallo Statuto, o che comunque danneggino l'immagine dell'Associazione, può infliggersi – in ragione della gravità del fatto che gli è ascrivibile – una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- Richiamo
- Censura
- Radiazione

2. La procedura sanzionatoria è promossa con contestazione contenente indicazione specifica del comportamento ritenuto meritevole di essere valutato alla stregua di quanto previsto al punto 1) del presente articolo.

3. Qualsiasi Socio può segnalare al Presidente comportamenti ritenuti censurabili. Il Presidente, ricevuta tale segnalazione, ne investe il Consiglio Direttivo che la esamina nella sua prima seduta utile.

4. Ove a un primo sommario esame risulti meritevole di approfondimento, la contestazione è trasmessa da parte del Consiglio Direttivo al Socio interessato e al Collegio dei probiviri, che ne curerà l'istruttoria.

5. Entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio interessato può presentare per iscritto al Collegio dei Probiviri le sue eventuali controdeduzioni e chiedere di essere ascoltato personalmente dal medesimo organo.

6. All'esito dell'audizione, se richiesta, o comunque spirato il termine di tre giorni concesso per le controdeduzioni, il Collegio dei Probiviri delibera il non luogo a provvedere ovvero la sanzione da infliggere al Socio.

7. L'eventuale provvedimento sanzionatorio emesso dal Collegio dei probiviri è comunicato al Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei Soci e al Socio interessato il quale, nel termine di trenta giorni (30 giorni) dalla comunicazione può impugnarlo dinanzi all'Autorità Giudiziaria per violazione di legge, dell'atto costitutivo o dello statuto.

8. Il provvedimento di non luogo a procedere è comunicato al socio e al solo Consiglio Direttivo.

9. Il recesso del socio è disciplinato dall'art. 24 del codice civile.

10. Tutte le comunicazioni devono effettuarsi con consegna a mani, a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata a/r.

11. Costituisce grave violazione disciplinare sanzionata con la sospensione per l'intera annualità, e la diffida a regolarizzare la posizione contabile, il mancato pagamento della quota associativa annuale entro la data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. In tal caso al socio inadempiente viene assegnato un termine entro il quale provvedere al pagamento, decorso il quale il Collegio dei Probi Viri procederà alla radiazione e conseguente cancellazione dal libro dei soci.

Art. 13 – Esclusione di diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Nei casi di dimissione ed esclusione, il Socio dimissionario o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né sulla quota versata.

Art. 14 – Quote

L'ammontare della quota annuale per le varie categorie di soci è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea ordinaria. E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo proporre quote straordinarie, qualora particolari esigenze lo richiedano, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che delibera con i quorum di cui al successivo articolo 19.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI

Art. 15 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

I L'Assemblea dei Soci;

II. Il Consiglio direttivo;

III. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato

IV. Il Collegio dei Probiviri

Capo I – Le Assemblee

Art. 16 – Composizione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Alle Assemblee dell'Associazione possono partecipare con diritto di voto i soci Fondatori, i soci Sostenitori, i soci Ordinari, tutti in regola con il versamento delle quote sociali.

Art. 17 – Qualificazione dell'Assemblea

1. Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, saranno presiedute da un Presidente eletto tra i soci presenti.

2. Preliminare all'inizio dei lavori sarà la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, formato dal Presidente e dai due Vice Presidenti in carica.

All'Ufficio di Presidenza spetterà il compito di sovrintendere ai lavori e pronunciarsi sull'ammissibilità delle mozioni presentate dai soci, nonché sulle deroghe eventualmente richieste.

3. L'Assemblea nominerà un Segretario.

4. Delle Assemblee verrà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, con diritto di voto, tutti i soci che, alla data del 31 marzo dell'anno in corso, sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 18 – Convocazioni e competenza dell'Assemblea ordinaria

1. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie vengono convocate dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o in altra sede scelta dal Consiglio Direttivo, purché in Roma, mediante avviso scritto ai Soci aventi diritto, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Nell'avviso può essere fissata una data per la seconda convocazione che non può essere indetta per lo stesso giorno fissato per la prima.

2. Le assemblee sono presiedute sulla base del disposto dell'art. 17 comma 1.

3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, di regola entro il giorno 30 aprile, per l'approvazione del bilancio ed è altresì competente a deliberare:

sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo;

sulla relazione finanziaria e patrimoniale predisposta dal Tesoriere;

sulla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;

sul rinnovo, la conferma e la nomina delle cariche sociali, qualora in scadenza di mandato;

su altre eventuali materie e iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo che ritenga di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

sulle mozioni presentate dai soci e ammesse dall'Ufficio di Presidenza.

4. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si conclude con il voto sull'approvazione dei temi posti all'ordine del giorno.

Ciascun socio con diritto di voto ha facoltà di proporre all'assemblea l'approvazione di mozioni inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno, i cui contenuti dovranno essere sottoscritti da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto.

5. Le mozioni dei soci dovranno essere presentate all'Ufficio di Presidenza entro il termine stabilito dal Presidente all'inizio dei lavori

6. Ogni deliberazione sarà assunta a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti.

Art. 19 – Validità dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente vicario, anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, purché in regola con il versamento delle quote associative.

2. In prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

3. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

4. Possono partecipare ai lavori dell'assemblea anche soggetti esterni, senza diritto di tribuna e previa presentazione di almeno due soci.

5. Il Consiglio Direttivo potrà invitare ad intervenire e prendere la parola anche soggetti esterni di particolare interesse per l'associazione.

6. Durante i lavori ciascun socio potrà chiedere di intervenire e gli interventi si svolgeranno in ordine cronologico di presentazione della relativa richiesta, salvo deroghe autorizzate dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 20 – Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è indetta dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, purché in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:

- a. sulle modifiche statutarie;
- b. sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione;
- c. in merito a donazioni e acquisti di importanza patrimoniale.

Art. 21 – Votazioni dell'Assemblea straordinaria

Le delibere dell'Assemblea straordinaria di cui ai precedenti punti a), b) e c) dell'articolo 20, sono assunte in prima convocazione con deliberazione dei soci adottata con la maggioranza dei due terzi degli associati, ovvero in seconda convocazione a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto qualora in prima convocazione non si sia raggiunto il quorum predetto.

Capo II – Il Consiglio Direttivo

Art. 22 – Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da composto da tre a ventuno componenti, con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto, eletti dall'Assemblea tra tutti i Soci Ordinari, Sostenitori, Fondatori e Onorari; può in suo seno essere costituito, per la sola amministrazione ordinaria, un comitato esecutivo composto almeno da cinque (5) membri compresi obbligatoriamente quelli indicati nel successivo art. 23.

Art 23 – Elezione

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza dei presenti, tra i suoi componenti un Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, che sostituirà il Presidente in caso di assenza, un Segretario Generale e un Tesoriere, che rimangono in carica fino a nuova nomina. Il Consiglio Direttivo costituisce gruppi di lavoro specifici

Art. 24 – Rappresentanza legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Art.25 – Durata ed eleggibilità della carica

Il Consiglio Direttivo rimane in carica un biennio e in ogni caso fino alla nuova nomina dei suoi componenti che, comunque, possono essere rieletti.

Art. 26 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente vicario almeno tre volte all'anno.

Art. 27 – Costituzione

1. Il Consiglio Direttivo, regolarmente costituito, delibera a maggioranza dei suoi componenti, che potranno partecipare alla riunione anche in tele/o video conferenza.
2. Qualora uno o più componenti del Consiglio Direttivo, pur non risultando dimissionari, non partecipino, senza valida giustificazione nell'arco dell'anno sociale, a tre riunioni consecutive del Consiglio, decadranno dalla carica.
3. Al verificarsi di tale ipotesi, e anche in caso di dimissioni di suoi componenti, le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno valide se adottate a maggioranza dei componenti rimasti in carica, purché non inferiori al numero legale.
4. Nel caso in cui il numero dei Consiglieri, per dimissioni o per altra causa, si riduca al di sotto del numero legale, il Consiglio Direttivo convocherà al più presto l'Assemblea dei Soci per la relativa reintegrazione.
5. I nuovi nominati, scadranno insieme al Consiglio Direttivo in carica.

Art. 28 – Poteri

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; predispone i programmi

dell'Associazione e amministra il patrimonio sociale; convoca le Assemblee ordinaria e straordinaria per le deliberazioni ad esse riservate; ha i poteri di nominare i responsabili dell'organizzazione dei corsi di formazione e delle altre attività dell'associazione che prevedano la presenza di un responsabile fissandone il compenso e la durata dell'incarico;

cura i rapporti con gli imprenditori, gli enti pubblici e privati interessati agli scopi dell'Associazione, predispone ed organizza le manifestazioni culturali; ha i poteri organizzativi necessari al buon funzionamento dell'Associazione per il raggiungimento dei fini statutari; propone le quote di iscrizione e le quote sociali annuali; delibera l'ammissione all'Associazione dei Soci.

2. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti la proposta di revoca di uno dei suoi componenti, con l'obbligo di acquisire il parere vincolante del Collegio dei Probiviri e al contempo con l'obbligo di far ratificare tale proposta di revoca dalla prima assemblea ordinaria successiva alla decisione

Capo III – Collegio dei Revisori

Art. 29 – Composizione e compiti

1. Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri effettivi (di cui un Presidente che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto) e due supplenti. Viene eletto dall'Assemblea, tra persone aventi requisiti di competenza e dura in carica due anni.

2. Il Collegio dei Revisori ha il compito di riscontrare le operazioni contabili dell'Associazione, può chiedere di essere informato sui programmi dell'Associazione e può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; al Collegio dei Revisori può essere richiesto un parere sulle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio dei Revisori può predisporre una relazione scritta da presentare all'Assemblea ordinaria annuale.

Capo IV – Collegio dei Probiviri

Art. 30 – Composizione

Tutte le eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea ordinaria.

Il collegio nominerà, tra i suoi componenti, il Presidente.

2. I probiviri dureranno in carica due anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, come arbitri irrituali.

3. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Il Collegio dei Probiviri –assunta una decisione a maggioranza dei componenti – deve convocare l'Assemblea straordinaria qualora non vi provveda il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di una richiesta da tanti Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto

INCERTO

TITOLO QUINTO

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 31 – Entrate e patrimonio

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dalle quote di iscrizione e dalle quote sociali ordinarie e straordinarie;

da contributi ed erogazioni di enti pubblici e privati;

da eventuali contributi erogati da enti pubblici o privati per l'organizzazione di manifestazioni di corsi di formazione, specializzazione e di alta formazione;

da donazioni;

da atti di liberalità.

2. Il patrimonio può essere formato :

da beni mobili;

da beni immobili

da valori mobiliari.

TITOLO SESTO

ANNO SOCIALE – DURATA - SCIoglimento

Art. 32 – Anno sociale

L'anno sociale, corrisponde all'esercizio e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno

Art. 33 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 34 – Messa in liquidazione dell'Associazione

L'Associazione viene messa in liquidazione per delibera dell'Assemblea Straordinaria sulla base del disposto del precedente articolo 21 comma 2

Art. 35 – Criteri per la liquidazione dell'Associazione

In caso di messa in liquidazione dell'Associazione, tutti gli Organi decadranno e l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, fissando i criteri di liquidazione e la destinazione dei beni residui ad altra Associazione avente finalità simile.

Art. 36 – Devoluzione dei beni e del patrimonio dell'Associazione

1. I liquidatori, dopo aver effettuato l'inventario dei beni, provvederanno al pagamento delle passività, alla riscossione delle attività, alla vendita dei beni immobili e dei diritti di godimento sui medesimi secondo le disposizioni dell'Assemblea straordinaria che ha deliberato la messa in liquidazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Art. 37 – Disposizioni finali**

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, s'intendono applicabili le norme del codice Civile e le disposizioni in materia di Associazione di Promozione Sociale ASP.